Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio

(Integrazione adottata nella seduta amministrativa del 20 marzo 2020)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa metodologica.

In ragione dell'emergenza sanitaria cd. "COVID-19", la Commissione interna per la difesa di ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato, visti i plurimi interventi normativi che si sono succeduti in un brevissimo arco temporale in esito ai quali è stata, tra le altre cose, disposta la sospensione delle attività giudiziali (cfr. art. 83 del decreto-legge 18/2020), ha ritenuto di proporre al *Plenum* del Consiglio Nazionale Forense una integrazione del Regolamento che riguardasse, in generale, le ipotesi di deroga al regime ordinario ove in presenza di una emergenza straordinaria non prevedibile in conseguenza della quale venga disposta la sospensione delle attività giudiziali.

Il Consiglio Nazionale Forense, dunque, aderendo alla proposta della Commissione anzidetta, nella seduta amministrativa del 20 marzo 2020, ha deliberato di modificare il Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere la difesa di ufficio, prevedendo una ipotesi di deroga alla disciplina regolamentare qualora si verifichi una emergenza straordinaria non prevedibile come è, per l'appunto, il caso della emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del virus Covid – 19 .

Deroghe al regime ordinario.

Il regime di deroga è stato previsto:

1) per le domande di inserimento e di permanenza nell'elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio avanti la magistratura ordinaria;
2) per le domande di inserimento e di permanenza nella lista degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Pertanto, con specifico riferimento alla attuale emergenza sanitaria, alla luce della modifica regolamentare, è previsto che:

- ai fini della presentazione della domanda di inserimento nell'elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio nell'anno 2020 , e di permanenza nel predetto elenco per l'anno 2021, da presentarsi entro il 31.12.2020, il richiedente dovrà autocertificare di avere partecipato ad almeno 5 udienze penali anzichè 10, di cui non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una ove sia stato nominato difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.;

- ai fini della presentazione della domanda di inserimento nella lista degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio avanti la Suprema Corte di Cassazione nell'anno 2020, e di permanenza nella predetta lista per l'anno 2021, da presentarsi entro il 31.12.2020, il richiedente dovrà autocertificare di avere partecipato ad una sola udienza anziché 3 avanti alla indicata magistratura superiore, ovvero di avere provveduto alla redazione di un solo ricorso ex art. 606 c.p.p. anziché 3.

Le modifiche proposte avranno altresì incidenza sulle domande di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio avanti alla magistratura ordinaria e nella lista dei difensori di ufficio avanti la Suprema Corte di Cassazione per l'anno 2022, da presentarsi entro il 31.12.2021, laddove il requisito dell'obbligo della formazione continua, riferito all'anno antecedente la domanda (e quindi l'anno 2020 in cui si è verificata la emergenza sanitaria) prevede la riduzione della misura dei crediti formativi che devono essere conseguiti, a n. 5, di cui due almeno due nelle materie obbligatorie.